

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F
Proposta	n. PDET-AMB-2017-997 del 24/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007;
- Regolamento Regionale 4 gennaio 2016, n.1/2016;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 04/03/2016, acquisita al Prot. Com.le 18576 e da Arpa al PGFC/2016/3108, da **AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** nella persona di Rolli Ambrogio, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica di biomasse) sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 04/04/2016 Prot. Com.le 27723, acquisita da Arpae al PGFC/2016/4721, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 31223 del 12/04/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/5235, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con contestuale richiesta di integrazioni sia in merito alle emissioni in atmosfera sia in merito alla necessità di ricomprendere nel presente procedimento anche la comunicazione di spandimento per l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto;

Dato atto che in data 03/05/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa, acquisita al Prot. Com.le 38516 e da Arpae al PGFC/2016/6640, contenente anche la richiesta del seguente ulteriore titolo abilitativo:

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06;

e che pertanto da tale data i tempi del procedimento sono iniziati nuovamente a decorrere;

Dato atto che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente alle emissioni in atmosfera, con Nota di Arpae PGFC/2016/15720 del 27/10/2016 è stato richiesto al SUAP del Comune di Forlì di procedere nei confronti della ditta con la comunicazione dei seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i. *“La domanda di AUA per lo stabilimento in oggetto deve ricomprendere anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, indicata al punto c) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 59/2013, e il richiedente non ha provveduto a presentare la documentazione tecnica prevista per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (“Scheda C – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti” del modulo “il rilascio dell'AUA dell'Emilia-Romagna (DGR 2204/2015).”;*

Dato atto che con Nota Com.le 92749 del 02/11/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/15936, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnando al proponente dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione per presentare osservazioni e documenti e precisando anche, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i. l'interruzione dei termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la loro presentazione;

Considerato che in data 11/11/2016 la Ditta ha trasmesso le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, acquisite al Prot. Com.le 95689 e da Arpae al PGFC/2016/16448;

Visto che con nota PGFC/2016/17651 del 05/12/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che in data 19/12/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Com.le 107089 e da Arpae al PGFC/2016/18339;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 20/12/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, il Comune di Forlì ha rilasciato Atto Prot. n. 81832 del 29/09/2016, acquisito da Arpa al PGFC/2016/14380;
- in merito alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 12/12/2016 ha trasmesso la seguente comunicazione: *“La Ditta ha dichiarato che per quanto riguarda l'acustica nulla è variato rispetto a quanto autorizzato con determina PAS n.1302 del 24/05/2012 Prot. Gen. 9188/12. Tale determina prevedeva l'effettuazione di collaudo acustico che risulta redatto dal TCA Nori a giugno 2013 e che attesta il rispetto dei limiti di Legge. Tuttavia nell'ambito della PAS- relativa alla variazione di ricetta di alimentazione per inserimento di prodotto di origine animale realizzazione di corpi tecnici ect...il Servizio Edilizia di questo Comune a seguito di Cds del 16/05/2015 richiedeva con lettera prot. 73664/2015 integrazioni per la corretta valutazione della pratica ed in particolare per quanto riguarda l'inquinamento acustico la Ditta deve relazionare in merito all'impatto acustico connesso alle modifiche progettuali proposte con particolare riferimento agli impianti di progetto, stoccaggi (operazioni di carico/scarico), traffico indotto. Pertanto salo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si rimane in attesa di dichiarazione sostitutiva del Tecnico competente in acustica resa ai sensi dell'art.4 del DPR 19/10/2011 n.227 da cui si evince che l'attività pur con la variazione sopracitata rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti, nel caso invece siano necessarie opere di contenimento dovrà essere prodotta la DOIMA descrittiva degli interventi da effettuarsi”*. In merito a quanto richiesto dal Comune di Forlì, il Rappresentante delegato della Ditta presente in Conferenza ha dichiarato che *“le modifiche di cui alla istanza di PAS oggetto di valutazione nella Conferenza di Servizi del 16/05/15 non sono state realizzate e non sono oggetto della richiesta di AUA che viene valutata nella odierna Conferenza”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni da parte del Comune di Forlì in materia di impatto acustico;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 108881 del 23/12/2016, acquisita da Arpa al PGFC/2016/18703, la Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del comune di Forlì ha comunicato quanto segue *“ Vista la domanda di AUA in oggetto con cui la ditta dichiara che per quanto riguarda l'acustica nulla è variato rispetto a quanto autorizzato con determina PAS n. 1302 del 24/05/2012 P.G. 9198/12. Considerato che risulta effettuato il collaudo acustico previsto dalla determina PAS n. 1302 del 24/05/16 ; Considerato inoltre che nell'ambito della PAS – relativa alla variazione di ricetta di alimentazione per inserimento sottoprodotti di origine animale, realizzazione di corpi tecnici il Servizio Edilizia di questo Comune a seguito di Conferenza di Servizi del 16/5/15 richiedeva integrazioni per la corretta valutazione della pratica ed in particolare per quanto riguarda l'inquinamento acustico la ditta deve relazionare in merito all'impatto acustico connesso alle modifiche progettuali proposte, con particolare riferimento agli impianti di progetto, stoccaggi (operazioni di carico/scarico), traffico indotto; Viste le risultanze della Conferenza del 22/12/2016 da cui si evince che il rappresentante delegato della ditta dichiara che le modifiche di cui all'istanza di PAS oggetto della valutazione della Conferenza di servizi del 16/05/15 non sono state realizzate e non*

sono oggetto della richiesta di AUA; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 21/02/2017;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 81832 del 29/09/2016 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto “*AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CONVOGLIATE IN SCOLO CONSORZIALE PROVENIENTI DA FABBRICATO USO UFFICI ANNESSO A IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOGAS SITO IN VIA BEVANO 27/F. DITTA: AGRIGROUP S.r.l. SITO IN VIA BEVANO 27/F foglio 130 particella 280*”, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da ArpaE al PGFC/2016/14380;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06- Rapporto istruttorio acquisito in data 23/12/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Atteso che il responsabile dell'endo-procedimento “Emissioni in atmosfera” nel proprio Rapporto istruttorio ha specificato quanto segue: “(...) *Dato atto che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., contenuta nel provvedimento di AUA, sostituirà le disposizioni, le prescrizioni e i limiti relativi alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., già ricompresi nell'atto n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, rilasciato a seguito di procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del DLgs 28/11 e s.m.i e successivamente modificato con atto n. 2243 del 27/08/2013 e con atto n. 430 del 04/03/2015. Pertanto a decorrere dal rilascio del provvedimento di AUA cessano di produrre effetti le prescrizioni, i limiti e quant'altro relativo alle emissioni in atmosfera contenuto negli atti n. 1302 del 24/05/12, n. 2243 del 27/08/2013 e n. 430 del 04/03/2015, rilasciati dal Comune di Forlì; Evidenziato che il provvedimento di AUA dovrà essere trasmesso anche al Servizio Edilizia del Comune di Forlì visto che andrà a sostituire le disposizioni, le prescrizioni e i limiti relativi alle emissioni in atmosfera già ricompresi nell'atto n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, rilasciato a seguito di procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del DLgs 28/11 e s.m.i, successivamente modificato con atto n. 2243 del 27/08/2013 e con atto n. 430 del 04/03/2015;*

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le n. 44 del 07/03/2013, rilasciata dal Comune di Forlì;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ArpaE, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** (C.F./P.IVA 03911780405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2, **per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica da biomasse) sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;**
 - **comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, al Consorzio di Bonifica della Romagna ed al Comune di Forlì (Servizio Ambiente e Protezione Civile e Servizio Edilizia) per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento della Ditta è stato autorizzato con procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del DLgs 28/11 e smi con atto n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, successivamente modificato con atto n. 2243 del 27/08/2013 e con atto n. 430 del 04/03/2015.

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, senza modificare la configurazione impiantistica autorizzata dal Comune di Forlì con l'atto n. 1302 del 24/05/12 e successive modifiche.

Con nota PGFG/2016/16935 del 22/11/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 20/12/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1.a cogeneratore n. 1

Emissione E1.b cogeneratore n. 2

Queste emissioni convogliate non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da impianti di combustione alimentati a biogas aventi potenza termica complessiva pari a 2.353 kWt e pertanto compresi alla lettera ff) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono individuati per il caso specifico dalla D.G.R. 1496/11. Il punto 5 dell'Allegato 4.36 a tale Delibera stabilisce che “*il motore cogenerativo con potenza termica nominale inferiore a 3 MWt non necessita di autorizzazione di carattere generale, tuttavia deve rispettare i limiti di emissione e le condizioni di esercizio stabilite dalla presente autorizzazione*”. Pertanto si applicano i valori limite indicati al punto 7 dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, come di seguito riportato:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂ PER POTENZA TERMICA NOMINALE > 250 kW e ≤ 3MW
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	150
NOx e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 118 del 19/05/2016, **a far data dal 31/12/16 il valore limite per il COT (escluso il metano) dovrà essere pari a 100 mg/Nmc** e tale valore limite dovrà

essere recepito anche dalla Regione in aggiornamento della Autorizzazione di Carattere Generale di cui alla DGR 1496/11.

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Visto quanto stabilito ai punti 9. e 11. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la Ditta deve effettuare i controlli analitici alle emissioni con una periodicità almeno annuale e i dati dei controlli annuali devono essere trasmessi ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena.

Emissione E2 torcia di emergenza - la torcia installata è un dispositivo di sicurezza ed ha una portata max di 504 Nm³/h, la capacità produttiva effettiva di biogas del processo di digestione dell'impianto è di circa 998 m³ (499 m³ per ciascun digestore). Risulta pertanto correttamente dimensionata secondo quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas" parte integrante della D.G.R. n. 1495/2011. Restano altresì ferme le disposizioni, i limiti e le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1495/2011 e DGR 1496/2011.

Emissione E3 scrubber pre-vasca di miscelazione e carico - è un'emissione limitata alla sola fase di caricamento delle materie prime all'interno della vasca stessa, viene compiuta quotidianamente per la durata pari ad 2 ore/gg. La prevasca è dotata di scrubber funzionante durante le fasi di caricamento delle biomasse.

Emissione E4 sfiato di sicurezza

Emissione E5 sfiato di sicurezza

Queste emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Emissioni diffuse - la Ditta dichiara che le emissioni diffuse possono essere dovute ai seguenti fattori:

- mancanza tenuta valvole;
- pozzetti e reti di scolo;
- biomasse stoccate.

Come già previsto dalle precedenti autorizzazioni sopra richiamate, la Ditta deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare tali emissioni, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni). Particolare attenzione dovrà, comunque, essere riservata alla gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato).

Non si rilevano ulteriori prescrizioni tecniche rispetto a quanto già previsto nella vigente P.A.S. di cui alla Determina n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, successivamente modificata con atto n. 2243 del 27/08/2013 e con atto n. 430 del 04/03/2015, e nelle D.G.R. 1495/2011 e D.G.R. 1496/2011, salvo quanto di seguito indicato:

- la Ditta dovrà dotarsi di registro conforme a quanto previsto ai punti 11. e 13. della D.G.R. 1496/11.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 20/12/16 ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni, come sopra riportate.

Il responsabile dell'endoprocedimento, in merito al monitoraggio olfattometrico di cui al punto 3.3 della DGR 1495/2011, ritiene opportuno precisare che lo stesso doveva essere effettuato secondo il Piano di monitoraggio presentato dalla Ditta in data 28/11/2012, così come revisionato in ottemperanza alla prescrizione G) del punto 3) della determinazione n. 2243 del 27/08/2013 del Comune di Forlì e alla prescrizione m) del punto 1) della determinazione n. 430 del 04/03/2015 del Comune di Forlì. In data 09/06/2016 con nota PGFC/2016/8659 la Ditta ha comunicato la

sospensione momentanea dell'attività di produzione di biogas, essendo in corso un piano di ristrutturazione aziendale. Il responsabile dell'endoprocedimento ha verificato che la Ditta ha presentato i risultati della campagna di monitoraggio olfattometrico di cui sopra in data 04/07/2014 e a seguito dell'intervenuta sospensione dell'attività la Ditta non ha effettuato la seconda annualità della campagna. Per tale motivo occorre inserire nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'obbligo di completare tale Piano di monitoraggio, eseguendo una campagna di monitoraggio annuale da effettuare alla ripresa dell'attività.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 20/12/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 P.G.N. 18576, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 1.A – COGENERATORE N. 1	2.353 kWt complessivi, a biogas
EMISSIONE N. 1.B – COGENERATORE N. 2	

provenienti da impianti compreso alla lettera ff) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono individuati per il caso specifico dalla D.G.R. 1496/11. Pertanto a tali emissioni si applicano i valori limite indicati al punto 7 dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11. Il valore limite per il COT (escluso il metano) dovrà essere pari a 100 mg/Nmc, ai sensi di quanto specificatamente disposto dal Decreto 19/05/2016 n. 118:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	100
NO _x e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 9. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la Ditta deve provvedere ad effettuare il controllo analitico delle emissioni N. 1.A e 1.B con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. A tal fine l'emissione deve

essere dotata di presa di misura e dispositivi per il campionamento in sicurezza aventi le caratteristiche riportate nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, indicato al successivo punto D.9.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 11. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il gestore trasmette inoltre i dati annuali relativi alle emissioni (certificati analitici) ad Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).

2. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 4 - SFIATO DI SICUREZZA

EMISSIONE N. 5 - SFIATO DI SICUREZZA

alle quali non si applica il Titolo I della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da sfiami e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 2 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima (biogas in ingresso alla torcia)	504	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	emergenza	

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$

EMISSIONE N. 3 – SCRUBBER PRE-VASCA DI MISCELAZIONE E CARICO

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna riempita)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NH ₃	5	mg/Nmc
H ₂ S	1	mg/Nmc
Concentrazione di odore espressa come unità odorimetriche	400	ou _E /Nmc

2. Il gestore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare la formazione di **emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene**, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni) e ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). In particolare:
- a) gli effluenti zootecnici (pollina e liquami bovini) in entrata all'impianto dovranno essere immessi immediatamente e direttamente nella prevasca di carico, senza la possibilità di

- effettuare alcun tipo di accumulo o stoccaggio;
- b) i suddetti effluenti zootecnici dovranno essere trasportati coperti in modo da evitare la dispersione e la diffusione di esalazioni maleodoranti;
 - c) le coperture mobili e/o flottanti previste per gli stoccaggi dovranno essere adeguatamente manutentate e poste in opera;
 - d) il gestore dovrà attenersi alle misure gestionali di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - e) dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011 ed assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul **registro** di cui al **punto 12**.
3. Il sistema di abbattimento ad umido (scrubber) relativo alla pre-vasca di miscelazione e carico, di cui all'**emissione N. 3**, deve essere attivato prima di avviare le operazioni di caricamento dei materiali e mantenuto attivo fino al termine di tali operazioni.
 4. I quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente, gli interventi di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento della **emissione N. 3** e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al **punto 12**.
 5. Il gestore dovrà **comunicare anticipatamente** ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì, **la data di riavvio dell'attività di produzione di biogas**, attualmente sospesa come comunicato dal gestore con nota del 09/06/2016, assunta al PGFC/2016/8659.
 6. A seguito del riavvio dell'attività di cui al punto precedente, il gestore dovrà effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di un anno dalla data di riavvio dell'attività. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Tale campagna di rilevamento dovrà essere effettuata in particolare secondo le modalità del Piano di Monitoraggio presentato dalla Ditta in data 28/11/2012, così come revisionato in ottemperanza alla prescrizione G) del punto 3) della determinazione n. 2243 del 27/08/2013 del Comune di Forlì e alla prescrizione m) del punto 1) della determinazione n. 430 del 04/03/2015 del Comune di Forlì.
 7. **Entro 90 giorni** dal termine della campagna di monitoraggio di cui al punto precedente, il gestore dovrà presentare agli Enti (Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì) una relazione tecnica comprensiva dei referti analitici e della interpretazione dei dati.
 8. In presenza di problematiche riscontrate, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dovrà prorogare la prescrizione di cui al precedente punto 6. Inoltre se necessario potrà richiedere al gestore, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o un eventuale adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.
 9. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

10. **Entro 30 giorni dalla data di riavvio dell'attività** di cui al precedente punto 5, il gestore deve provvedere ad effettuare i controlli analitici dell'**emissione N. 3**, come definiti nel successivo punto 11. **Entro un mese** dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. Tali controlli analitici devono essere effettuati, anche mediante le tecniche dell'olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004, a monte e a valle dello scrubber al fine di determinare le unità odorigene, la concentrazione di ammoniaca (NH₃) e di acido solfidrico (H₂S) del flusso influente e del flusso a valle del sistema di trattamento.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 2 lettera e), in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 4, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 13 dell'Allegato 4.36 alla D.G.R. 1496/2011.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 18576 del 07.03.2016 dal Sig. Rolli Ambrogio in qualità di Legale rappresentante della ditta "Agri Group S.r.l. Soc. Agr.", tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato uso uffici annesso a impianto di produzione biogas sito in Via Bevano 27/F (foglio 130 particella 280) ed individuati negli atti presentata
- Vista l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Forlì con atto n°44 del 07.03.2013, con cui veniva autorizzato l'insediamento in oggetto;
- Atteso che la Ditta dichiara che il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche dell'insediamento non ha subito modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato nella qualità-quantità e nel recapito dello scarico, nel trattamento delle acque reflue e nell'impianto fognario, e che gli scarichi dell'insediamento su citato provengono unicamente da servizi igienici e/o cucine
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 27415 del 04.04.2016;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo- procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico: Rolli Ambrogio

- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Viale Bevano 27/F.
- Destinazione dell'insediamento:	Fabbricato uso ufficio annesso a impianto di produzione Bio Gas
- Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche servizi igienici locali uffici
- Potenzialità dell'insediamento	2 a.e..
- Recettore dello scarico:	Scolo Consorziale
	degrassatore da 4 abitanti equivalenti
	fossa imhoff da 4 abitanti equivalenti
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	filtro batterico aerobico da mc 2
	sedimentazione finale fossa imhoff da 4 abitanti equivalenti

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
4. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
5. Il filtro batterico aerobico dovrà essere dotato di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante;
6. Considerato che il sistema è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
7. Atteso che la potenzialità dell'insediamento e la presente autorizzazione fanno riferimento a 2 abitanti equivalenti, la modifica di detto parametro dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
11. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
12. In merito allo scarico terminale delle acque reflue, che risulta confluire in fosso consorziale, dovrà essere inoltrata richiesta di parere al Consorzio di Bonifica, così come previsto dalla Legge Regionale n°4 del 06/03/2007.
13. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
14. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
15. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
16. **Sono ammessi unicamente scarichi domestici provenienti dai bagni;**
17. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso, ecc. nonché ogni **eventuale diritto di terzi.**
18. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
19. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
20. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, oli minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

ALLEGATO: schema di rete fognaria di all'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Forlì con atto n° 44 del 07.03.2013

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art.112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta Agri-group srl Società Agricola, impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo "Biomassa/Biogas di potenzialità pari a Kwp 999 sito in Comune di Forlì, Via Bevano 27/F, ha presentato la seguente documentazione:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. 15230 di Mod. 6;

Vista la verifica documentale condotta dall'Unità Zootecnia - AIA della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae sulla Comunicazione n. 15230 di Mod. 6, dalla quale non sono risultate incongruenze;

Vista la Verifica di completezza sulla Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 15230 di Mod. 6, elaborata dall'Unità Zootecnia A.I.A. e trasmessa all'Unità A.U.A. della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae in data 31/05/2016;

Dato atto che il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;

Precisato che l'Unità Zootecnia A.I.A ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed in particolare sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

PRESCRIZIONI

- 1) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli spandimenti agronomici e/o cessioni di digestato entro 15 giorni dalla loro realizzazione, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016, con particolare riferimento all'art. 20 dello stesso Regolamento. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 2) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016;

Considerato che, relativamente al Quadro 9 "Dati Identificativi degli Stoccaggi", l'art 57 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2016, prevede che "...gli impianti di digestione anaerobica ubicati in zona ordinaria, qualora già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell'autorità competente nell'ambito del programma di adeguamento previsto al punto 8 della deliberazione di Giunta Regionale n.1495/2011....",

- 3) si chiede alla Ditta di proporre entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA una relazione che illustri le modalità di adeguamento della capacità di stoccaggio, rapportato alla produzione di digestato in 180 giorni, come previsto dall'art. 33, punto 4 del vigente Reg. Reg. 1/2016.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.